

DELIBERA N 73/13/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia ■■■■

IL CORECOM LAZIO

Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 11.9.2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 28.02.2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/114/2012, con cui la Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze, (di seguito, per brevità, anche denominata "Pavimondo") in persona del legale rappresentante sig.ra ■■■■ Di Sauro, ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia ■■■■ (di seguito, per brevità, anche denominata "Telecom");

VISTA la nota del 27.03.2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando, a pena di irricevibilità, il termine di 30 giorni per lo scambio di memorie e documentazione, e di 10 giorni per repliche;

VISTE le memorie ed i documenti prodotti da entrambe le parti;

UDITE le parti all'udienza del 21.09.2012;

CONSIDERATO quanto segue:

A. – Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

1. – La Pavimondo Travel, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione svoltosi il 15.11.2011, ha introdotto il presente contenzioso nei confronti di Telecom rappresentando quanto segue:

a) di essere titolare di un contratto, sottoscritto il 21 dicembre 2007, denominato "ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO", comprendente la linea telefonica [REDACTED] con due numeri aggiuntivi [REDACTED] e [REDACTED] per voce e fax oltre che la navigazione ADSL senza limiti con una velocità sino a 7 mega, al canone mensile di € 62,00 oltre IVA;

b) di avere subito il ripetuto malfunzionamento (lentezza di connessione) del servizio Adsl e di posta elettronica (posta in entrata che perviene con lentezza; perdita di files), indispensabile per lo svolgimento della propria attività di agenzia di viaggi;

c) nonostante in precedente procedimento di conciliazione e definizione Telecom si fosse impegnata a ripristinare la corretta funzionalità del servizio, non vi provvedeva e il malfunzionamento subiva un peggioramento;

c) con Delibera n. 28/11/CRL del 28.4.2011 il Corecom Lazio condannava Telecom al pagamento della somma di € 2.444,76 in favore dell'utente, "con una decorrenza, però, limitata al 18.2.2010" nonostante il disservizio risalisse al 12.6.2009 e si fosse protratto ben oltre il 1.7.2010;

d) con reclami del 13.12.2010, 14.1.2011, 11.2.2011, 28.4.2011, 29.6.2011, 11.7.2011, 7.9.2011, 14.11.2011 e 21.12.2011 l'utente segnalava ripetutamente a Telecom il malfunzionamento, senza ottenerne la risoluzione; le risposte ai reclami non erano state soddisfacenti.

L'utente chiedeva pertanto il ripristino della corretta funzionalità del servizio e la corresponsione dell'indennizzo dovuto ai sensi delle C.G.C. Adsl, pari al 50% del canone mensile di abbonamento per ogni giorno di ritardo nella soluzione del malfunzionamento, a far data dal 2.7.2011, per complessivi € 5.003,50 dal 2.7.2011 al 24.4.2012, nonché € 400,00 per mancata risposta ai reclami.

2. – Telecom ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della presente istanza di definizione perché già oggetto di Delibera n. 28/11/CRL; nel merito, l'operatore deduceva che tutte le segnalazioni di guasto successive al 2.7.2011 erano state correttamente gestite e risolte: la segnalazione di guasto di cui al retrocartellino del 12.7.2011 veniva chiusa nella stessa giornata, così come quella del 3.10.2011; quella del 17.11.2011 veniva chiusa il 22.11.2011; quella del 26.11.2011, veniva chiusa il 3.12.2011; quella del 9.12.2011, chiusa in pari data; quella del 21.3.2012, chiusa il 22.3.2012; Telecom depositava altresì l'estratto dei parametri di allineamento riferiti al 15.4.2012 ed al 17.11.2011, con i medesimi risultati in termini di prestazioni, in linea con il profilo contrattuale sottoscritto. Tutti i controlli eseguiti sul collegamento Adsl avevano dato esito negativo, senza che potesse essere imputato a Telecom inadempimento di sorta. La lamentata lentezza di collegamento ed il malfunzionamento del servizio di posta elettronica erano evidentemente dovuti al profilo contrattuale sottoscritto, che prevedeva una velocità del servizio Adsl di 7 Mbit/s nonché un

limitato spazio disponibile per la posta elettronica, solitamente scelto dal *“semplice consumatore per uso familiare”* ed evidentemente inadatto per le esigenze aziendali dell'utente.

Telecom concludeva pertanto per l'inammissibilità dell'istanza e, nel merito, per la sua infondatezza.

3. - In replica alla memoria di Telecom, l'utente deduceva la diversa decorrenza della presente istanza di definizione rispetto alla controversia decisa con Delibera n. 28/11/CRL; l'utente contestava ex adverso la eccepita inadeguatezza del profilo contrattuale sottoscritto alle esigenze aziendali, posto che sino alla segnalazione del primo malfunzionamento il servizio aveva funzionato correttamente.

4. – Telecom, in replica a quanto dedotto dall'utente, contestava la maggiore quantificazione dell'indennizzo richiesto in memoria difensiva (€ 5.003,50) rispetto a quella formulata in istanza di definizione (€ 2.500,00), e si riportava, nel resto, alla propria memoria difensiva.

5. - All'udienza di discussione del 21.9.2012 entrambe le parti si riportavano alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni ed il legale Istruttore, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

B. – Motivi della decisione

B1) Considerazioni in rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del regolamento ed è pertanto ammissibile. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedura di risoluzione di controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitata agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o dalle delibere. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Deve essere rigettata l'eccezione di Telecom inammissibilità della presente istanza di definizione per essere già stata decisa con Delibera n. 28/11/CRL: la citata Delibera ha infatti ad oggetto il malfunzionamento del servizio Adsl compreso nel periodo 18.2.2010 (con esclusione del periodo precedente, solo dedotto dall'utente, ma senza che sia stata fornita la prova di avere reclamato il malfunzionamento all'operatore) al 1.7.2010, (data dell'ultimo reclamo provato documentalmente) mentre la presente istanza ha ad oggetto i disservizi successivi al 2.7.2011, per espressa richiesta dell'utente resa all'udienza di conciliazione del 15.11.2011, e precisata nelle richieste in calce al formulario Gu14, disservizi suffragati da segnalazioni al Servizio Assistenza e da reclami scritti, a partire dal dicembre 2010.

B2) Sul malfunzionamento della linea Adsl e del servizio di posta elettronica.

In relazione al malfunzionamento del servizio Adsl, l'utente ha specificato che i problemi di lentezza della connessione si erano acuiti; quanto alla posta elettronica, *“spesso il Sistem Administrator invia messaggi di errore evidenziando che la mailbox ha raggiunto limiti di grandezza non sufficienti, con blocco della ricezione di tutto quanto assolutamente indispensabile all'attività commerciale della società istante”*.

Premesso che la già adottata pronuncia Corecom, quanto alla lentezza di connessione aveva avuto ad oggetto disservizi circostanziati, affrontati con interventi tecnici sulla linea ADSL, alcuni ammessi dall'operatore, altri non provati nella loro risoluzione, si osservi come il periodo oggetto di indennizzo per il disservizio fosse stato circoscritto, dal provvedimento decisorio, al periodo di inoltro di segnalazioni documentalmente provate, decorrente dal 18.2.2010 al 1.7.2010. Oggetto della presente controversia risulta essere la perduranza del degrado della connessione internet anche per il periodo successivo e, per espressa richiesta dell'utente, indennizzabile dal luglio 2011.

La richiesta dell'utente è infondata per le seguenti ragioni..

In merito alla lentezza del collegamento internet rileva il nuovo quadro regolamentare costituito dalle Delibere n. 131/06/CSP, 244/08/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, come delineatosi a seguito delle modifiche introdotte dalle delibere 149/07/CSP, 400/10/CONS e 151/12/CONS, in base al quale sussiste l'obbligo del fornitore di specificare la velocità minima del servizio dati, risultante dalle misurazioni effettuate. In altri termini, gli operatori devono rendere nota la velocità minima reale di accesso alla rete con il collegamento Adsl. Sul punto, si deve puntualizzare che l'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 3, della delibera n.244/08/CSP a carico degli operatori di fornire la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading soddisfa esigenze di maggiore trasparenza e di scelta d'acquisto consapevole da parte degli utenti. Ciò, diversamente dal precedente regolamento di cui alla delibera n.131/06/CSP recante *“direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31luglio 1997, n.249”*, secondo il quale il predetto obbligo informativo atteneva solo alla velocità massima teorica.

L'adempimento da parte degli operatori dell'obbligo di garantire la banda minima in downloading, di cui all'articolo 7, comma 3, della delibera n.244/08/CONS, sebbene cogente dall'entrata in vigore del predetto provvedimento, è stato reso operativo e verificabile per gli utenti solo con l'adozione a partire dal mese di ottobre 2010, del sistema Ne.Me.Sys che consente la verifica della qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all'utente finale e precisamente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della citata delibera, entro un anno dalla designazione del soggetto indipendente di cui alla successiva delibera n.147/09/CSP,.

Infatti, l'art. 8, comma 6, Delibera 244/08/CSP dedicato alla *“Verifica della qualità di servizio resa ad uso dell'utente finale”* testualmente dispone che *“Qualora l'utente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di cui sopra può presentare, entro 30 giorni dalla data in cui ha effettuato la misura, mediante il servizio di cui al comma 1, un reclamo circostanziato all'operatore, allegandovi la certificazione attestante la misura effettuata, rilasciata per conto dell'Autorità. Ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del servizio entro trenta giorni dalla presentazione del predetto reclamo, l'utente ha facoltà di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all'operatore con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata”*.

Pertanto, stante la decorrenza della messa a disposizione degli utenti finali del nuovo strumento di test di velocità sul sito www.misurainternet.it (ottobre 2010), le nuove segnalazioni e reclami adottati nella presente controversia a sostegno dell'asserita lentezza del collegamento, (svolti dal

dicembre 2010), avrebbero dovuto essere supportati dal previo espletamento da parte dell'utente della procedura di cui al citato art.8 comma 6, Delibera 244/08/CSP, all'epoca già entrato in vigore e pubblicizzato (cfr. Comunicato Stampa Agcom del 10.8.2010).

Ancor più in relazione alla circostanza che Telecom ha contestato tale specifica deduzione, producendo l'estratto dei parametri di allineamento riferiti al 15.4.2012 ed al 17.11.2011, con risultati sostanzialmente simili in termini di prestazioni.

Si precisa, *ad abundantiam*, avuto riguardo alle richieste indennizzatorie dell'utente, che anche qualora le rilevazioni sul sistema *Nemesis* fossero state effettuate ed avessero fornito prova dell'effettivo degrado del segnale, l'utente avrebbe avuto solo la facoltà di cambiare operatore senza costi di cessazione, mentre l'indennizzo sarebbe stato circoscritto, in conformità con quanto previsto dall'art.4 della delibera n.131/06/CSP, ai ritardi, rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto, nella riparazione dei malfunzionamenti segnalati.

Sul punto, sono stati peraltro forniti da Telecom, i retrocartellini dei guasti, aperti sulle segnalazioni dell'utente dal luglio 2011 al marzo 2012, dei quali risulta provata la gestione tempestiva, e che minimamente riguardano la velocità di connessione, costituendo per lo più richieste di assistenza tecnica su apparati, dominio e accesso alla casella di posta.

Quanto a quest'ultimo servizio (posta elettronica), di cui pure l'utente ha lamentato il malfunzionamento con perdita *"di decine e decine di mail"* senza tuttavia fornire prova alcuna, occorre rilevare che il contratto sottoscritto *"Alice Business Voce Tutto Incluso"*, comprendeva *"Posta elettronica inclusiva di 50 MB con antivirus e antispamming incluso"* (Condizioni Economiche del Servizio di Base), dunque un servizio con limiti di spazio: lo stesso utente ha dedotto che *"spesso il Sistem Administrator invia messaggi di errore evidenziando che la mailbox ha raggiunto limiti di grandezza non sufficienti, con blocco della ricezione di tutto quanto assolutamente indispensabile all'attività commerciale della società istante"*, e ciò spiega perché *"sino al momento del primo reclamo la casella di posta ...era più che sufficiente"*: nella fase iniziale del rapporto la casella era *"vuota"* e si è andata man mano riempiendo, erodendo lo spazio contrattualmente disponibile.

Si osserva infine che, in linea con il principio stabilito dal citato art.8.6 della Delibera 244/08/CSP, che prevede quale tutela per l'utente che abbia accertato la fornitura del servizio in modalità difforme rispetto a quella garantita contrattualmente –circostanza come detto non provata nel presente procedimento- la facoltà di recedere senza alcuna penalità dal contratto al fine di non subire alcun vincolo alla propria libertà di rivolgersi altrove per ottenere un servizio ottimale, che un tale comportamento avrebbe potuto ritenersi ragionevole anche nel caso del presente ricorrente, che risulta essere, per sua stessa dichiarazione, *"una Web Agency che opera esclusivamente in internet"*, il quale, a fronte di circa tre anni di asserito malfunzionamento del servizio avrebbe potuto agevolmente recedere dal contratto richiedendo la fornitura ad un operatore alternativo.

Per le motivazioni su esposte, le domande dell'utente devono pertanto essere rigettate.

B3) Sulla mancata risposta al reclamo.

Le segnalazioni di malfunzionamento riferite dall'utente, che non hanno fondato il diritto all'indennizzo per mancanza di prova nei termini anzidetti, rilevano sotto altro e differente profilo dell'omessa risposta al reclamo, profilo specificamente e separatamente dedotto dall'utente.

L'utente ha infatti lamentato la mancata risposta ai reclami del 13.12.2010, 14.1.2011, 11.2.2011, 28.4.2011, 29.6.2011, 11.7.2011, 7.9.2011, 14.11.2011 e 21.12.2011, ed ha prodotto l'unica risposta scritta del 11.2.2011 con cui Telecom comunica *"in merito alla sua segnalazione, Le confermiamo quanto già comunicato con nostra precedente lettera prot. C5597717 del 26.5.2010 e La informiamo di avere predisposto ulteriori verifiche tecniche, al fine della risoluzione del guasto"*.

Rileva, in proposito, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto; solo in sede di procedimento di definizione, Telecom ha comunicato all'utente l'inadeguatezza del profilo contrattuale sottoscritto alle esigenze aziendali e suggerito di aderire ad un profilo contrattuale più performante, per quanto più costoso.

Telecom, non ha contestato che l'utente abbia proposto i reclami indicati, ma ha dedotto di averli tutti correttamente gestiti, come già detto, depositando copia dei relativi retrocartellini unificati: dagli stessi, tuttavia, si evince che non tutti i reclami ivi tracciati, siano riferibili al malfunzionamento del servizio Adsl o a quello di posta elettronica, bensì ad altri disservizi (retrocartellino del 12.7.2011 *"il cliente chiede informazioni sul monitor Lg..."*; retrocartellino del 3.10.2011 *"il cliente ci contatta per avere informazioni sul collegamento del pc con il monitor Lg..."*); altri retrocartellini (17.11.2011; 26.11.2011; 9.12.2011; 21.3.2012) sono invece relativi a reclami proposti successivamente all'udienza per il tentativo di conciliazione svoltasi il 15.11.2011 e sono dunque esclusi dalla presente definizione, così come è escluso – per lo stesso motivo - il reclamo del 21.12.2011 dedotto dall'utente.

La mancata risposta ai reclami dell'utente – riconducibili al medesimo disservizio - e da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi; infatti la risposta scritta di Telecom del 11.2.2011, non appare adeguatamente motivata ai sensi di quanto prescritto dalla Delibera 179/03/CSP e, in ogni caso, potrebbe integrare risposta ai soli reclami svolti in epoca precedente, restando invece senza risposta quelli svolti nelle date del 28.4.2011, 29.6.2011, 11.7.2011, 7.9.2011, 14.11.2011.

L'utente ha pertanto diritto al pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per la cui determinazione, considerato il costante orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.11, comma 1 e 2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, nonché l'oggetto del reclamo, detratto il tempo utile alla risposta, e considerato che solo in sede di procedimento di definizione Telecom ha comunicato all'utente la necessità di cambiare profilo contrattuale al fine di risolvere i lamentati problemi, va riconosciuto all'utente un indennizzo di € 300,00 per la mancata risposta ai reclami.

B4) Sulle spese della procedura.

Infine, quanto alle spese della procedura, la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, e delle difese svolte, e della parziale soccombenza, si ritiene congruo liquidare l'importo complessivo di euro 50,00 a titolo di rimborso spese per la procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze nei confronti dell'operatore TELECOM ITALIA ■■■ sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 50,00 quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata da Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze in data 28.02.2012.

La società TELECOM ITALIA ■■■ è pertanto tenuta a riconoscere in favore di Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) euro 300,00= (trecento/00=), determinata come in motivazione, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, oltre interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b) euro 50,00(cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 11 settembre 2013

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Livio Sviben

Fto